

ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRESE
Cinisello e Nord Milano

STATUTO

Sommario

TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.2
TITOLO II	
L'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI	PAG.3
TITOLO III	
I SOCI E L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.	PAG.4
TITOLO IV	
IL CONSIGLIO DIRETTIVO	PAG.5
TITOLO V	
IL PRESIDENTE	PAG.6
TITOLO VI	
IL COLLEGIO DEI REVISORI.	PAG. 7
TITOLO VII	
<i>IL PATRIMONIO SOCIALE</i>	PAG.7
TITOLO VIII	
<i>IL RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)</i>	PAG.7
TITOLO IX	
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	PAG.8

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 - E' costituita un' Associazione denominata “**Associazione culturale calabresi di Cinisello Balsamo e Nord Milano**” **Amici della Sila, Agorà “Marchesato di Crotone” e Amici della Calabria**, di seguito denominata semplicemente Associazione).

ART. 2 - Essa ha sede in Cinisello Balsamo (MI) via Alberti, 11. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede dell'associazione nell'ambito del comune sopra citato.

ART. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione è apartitica, aconfessionale e senza finalità di lucro.

ART. 4 – L' associazione si propone, nello spirito della Costituzione repubblicana, di realizzare tutte le iniziative che, attraverso una utilizzazione partecipata del tempo libero, promuove la crescita democratica dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e sportive, in particolare, l'Associazione riconosce la cultura come veicolo indispensabile per promuovere, conservare e divulgare, tra le comunità calabresi, il valore delle tradizioni, e favorendo l'integrazione tra culture diverse.

ART. 5 – L'Associazione ha come finalità quella di:

- a) Promuovere e favorire iniziative, servizi, attività culturali, di spettacolo, ambientali, assistenziali, turistiche, ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
- b) Promuovere e informare sugli aspetti della vita della regione Calabria.
- c) Organizzare mostre di prodotti tipici della regione favorendone la commercializzazione.
- d) Organizzare incontri, dibattiti, tavole rotonde, manifestazioni pubbliche e private ed ogni altra iniziativa analoga finalizzati alla promozione dei valori culturali e sportivi.
- e) Svolgere in genere tutte le attività ritenute utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio.

ART. 6 - L'Associazione potrà aderire o dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini.

ART. 7 - L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- Sono considerati “soci fondatori” i firmatari dell'atto costitutivo e i nuovi soci cooptati dall'Assemblea dei soci fondatori;
- Sono considerati “soci ordinari” le persone o gli enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
- Sono “soci onorari” le persone illustri e di chiara fama.
- Sono “soci sostenitori” coloro che intendono versare un contributo volontario a livello personale.

Art. 8 – Gli organi dell’Associazione sono:

- l’assemblea dei soci fondatori;
- l’assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

TITOLO II

L’assemblea dei soci fondatori

ART. 9 – L’assemblea dei soci fondatori si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci stessi, per proporre o deliberare:

- la designazione dei candidati che potranno essere eletti membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la cooptazione tra soci fondatori di nuovi soci;
- l’esclusione del socio fondatore;
- la modifica della Statuto;
- il ricorso sull’ammissione dei Soci ordinari;
- lo scioglimento dell’Associazione;
- propone il socio onorario.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo deve essere convocata entro il 30 aprile dell’anno successivo.

ART. 10 – L’Assemblea dei Soci Fondatori, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce nel luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul programma di massima annuale delle attività dell’Associazione.

La data e l’ordine dell’Assemblea sono comunicati ai Soci per lettera o mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione.

ART. 11 – Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori, relativamente alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell’Associazione e alla cooptazione di nuovi soci sono prese con la presenza dei 2/3 dei soci con prevalenza, in caso di parità, del voto del presidente.

Tutte le altre deliberazioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori sono prese con la presenza di metà più uno dei soci, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo quattro ore dopo la prima.

Ogni socio fondatore potrà rappresentare in delega un altro socio per non un totale di tre deleghe a seduta. Nel caso di più di tre deleghe tutte verranno annullate e la deliberazione avverrà secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 12 – L'Assemblea di Soci Fondatori, all'inizio di ogni sessione, elegge un Presidente ed un Segretario.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.

ART. 13 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

TITOLO III

I Soci e l'Assemblea generale dei soci.

ART. 14 – Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato, nei rapporti sociali, dai genitori.

ART. 15 - L' aspirante socio ordinario per essere ammesso deve essere presentato da un Socio e la domanda di adesione deve essere accolta dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà l'Assemblea dei Soci fondatori alla prima convocazione.

I soci onorari vengono proposti da almeno un terzo dei soci fondatori e deliberati dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ART. 16 – La qualità di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:

- a) mancata ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni presi dagli organi sociali;
- b) il mancato pagamento della quota associativa;
- c) la perdita dei diritti di elettorato attivo e passivo e, in ogni caso, per aver subito condanne;
- d) in attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio da ogni attività dell'Associazione;
- e) l'esclusione o l'espulsione del Socio Fondatore, per violazione degli obblighi previsti nel presente Statuto, è deliberata dall'Assemblea dei Soci Fondatori con una maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto; quella del Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di 2/3 dei consiglieri aventi diritto;

ART. 17 – Il recesso del socio dev'essere comunicato per iscritto motivandolo.

ART. 18 – I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e, nei limiti delle loro possibilità, a collaborare gratuitamente alla realizzazione dei fini dell'Associazione.

ART. 19 – I soci hanno diritto di frequentare i locali dell' Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

ART 20 – L’Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce nel luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul programma di massima annuale della attività dell’Associazione.

Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti tra coloro che sono stati designati dal Consiglio dei Soci fondatori.

La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai soci per comunicazione scritta e affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione.

ART. 21 – Alle votazioni partecipano tutti i soci in regola con il tesseramento e che risultino iscritti da almeno tre mesi all’ Associazione.

ART. 22 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

ART. 23 – Al fine di evitare che interessi di parte condizionino le attività dell’Associazione, non possono far parte del Consiglio Direttivo o degli altri organi elettivi, quei soci che: assumano incarichi di rappresentanza di partiti politici .

ART. 24 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci , tra coloro che vengono designati dall’Assemblea dei soci Fondatori, ed è composto da 9 a 15, comunque sempre in numero dispari.

Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuati nell’atto costitutivo.

Il consigliere che viene escluso o recede dall’Associazione, decade dalla carica.

ART. 25 – Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e, comunque, fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo anno del biennio; i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di morte, di dimissioni, di esclusione o di recesso dalla qualità di socio prima della scadenza del mandato, il Consiglio dei Soci fondatori provvede alla sua sostituzione.

I consiglieri così nominati dall’Assemblea dei Soci fondatori scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dovrà essere rieletto.

La carica di consigliere è gratuita.

ART. 26 – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria. In particolare:

- a) fissa le direttive per l’attuazione di compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione stessa;
- b) stabilisce le spese di gestione;
- c) stabilisce l’importo delle quote di iscrizione;

- d) delibera sull'ammissione e sull'eventuale esclusione dei Soci ordinari;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione;
- f) delibera il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) conferisce e revoca incarichi e collaborazioni di lavoro autonomo;
- h) conferisce e revoca procure.

ART. 27 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente, un vice- presidente, un tesoriere e uno staff di segreteria; questi organi restano in carica l'intera durata del Consiglio Direttivo.

ART. 28 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o da almeno ¼ dei Consiglieri, comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

La convocazione dev'essere trasmessa non meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La sede, la data e l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo sono comunicati ai Consiglieri mediante comunicazione scritta o affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione.

ART. 29 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prenda parte almeno la maggioranza dei Consiglieri.

ART. 30 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di demandare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Può, inoltre, deliberare la costituzione di Sezioni con specifici scopi di promozione, sviluppo e propaganda di attività sportive, ricreative e culturali. L'attività delle suddette sezioni è regolata da regolamenti interni resi esecutivi con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Il Presidente

ART. 31 – Il Presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Sono attribuzioni del Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del Consiglio direttivo;
- b) la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- c) l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali. Per il compimento di tale attività è prevista la firma congiunta del Presidente, col Tesoriere o col Segretario;
- d) il conferimento ai soci di procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo;
- e) la vigilanza sulla compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci che sottoscrive con il Segretario.

In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito nella carica dal Vice Presidente; in mancanza anche di questi dal consigliere più anziano di carica.

TITOLO VI

Il collegio dei revisori.

Art. 32 – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti nominati dall'Assemblea dei soci fondatori.

Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'atto costitutivo.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio; sono rieleggibili e la loro carica è gratuita.

I loro compiti possono essere così riassunti:

- a) verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
- b) redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

TITOLO VII

Il patrimonio sociale

ART. 33 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali proprietà di beni mobili e immobili;
- b) dal fondo di riserva costituito con le eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti provenienti da terzi.

ART. 34 – Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'organizzazione o partecipazione a manifestazioni;
- c) da ogni altra eventuale entrata o da contributi di Enti Pubblici o Privati.

ART. 35 – E' assolutamente vietato distribuire tra gli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 36 – Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atto tra vivi. La quota non è rivalutabile.

TITOLO VIII

Il rendiconto economico (Bilancio)

Art. 37 - IL Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l' approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 38 - Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 39 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in tal caso, l'eventuale residuo sarà devoluto ad organizzazioni nazionali o internazionali, aventi finalità umanitarie, solidaristiche, sportive dilettantistiche, di emancipazione e di liberazione umana.

Art. 40 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civili e delle disposizioni di leggi vigenti.

Art. 41 - Per ogni controversia che sorgesse sull'interpretazione del seguente Statuto foro competente è quello di Monza.

Art. 42 - Per delibera dell'Assemblea il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo le disposizioni di leggi vigenti.